



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Viviana Urso	Presidente
Dott. Caterina Musumeci	Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino	Giudice ausiliario relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **454/2021** R.G., avente ad oggetto: appello – opposizione ad avviso di addebito

promossa da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (CF: 80078750587) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Manlio Galeano, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –

Appellante

contro

FORTUNATO CONCETTO (FRTCCTT40T08G211U), rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Spatola e dall'avv. Giancarlo Rodante, giusta procura in atti –

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza nr. 921 emessa il 22.10.2020 il Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto dall'odierno appellato avverso l'AVA n. 598 2012 00026463 45, notificato il 1.02.2013 per il pagamento della complessiva somma di € 11.886,74 relativo omissioni contributive e sanzioni dovuti alla gestione commercianti, per il 2005 e per la prima rata 2006-2012.

Il tribunale, pur dando atto che l'opposizione aveva avuto ad oggetto «varie ragioni», accoglieva quella relativa alla prescrizione.

Nella specie, dato atto che l'INPS aveva sgravato alcune partite debitorie, per quelle rimanenti relative a parte del 2005 e del 2006, rilevava l'inefficacia di atti interruttivi della prescrizione delle note INPS con le quali l'Istituto aveva iscritto d'ufficio l'originario ricorrente, atteso che nelle stesse mancava «l'indicazione dell'inizio dell'attività di commercio ... né vi è una formale e specifica richiesta al contribuente dell'importo dovuto a titolo di contributi».

Impugnava la sentenza l'Istituto soccombente con atto del 22.4.2021. Si costituiva l'appellato.

La causa veniva posta in decisione in data 25.1.2024 ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di gravame l'INPS lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver correttamente rilevato che nelle note di iscrizione d'ufficio erano stati chiaramente indicati «al contribuente sia la fonte del preteso credito sia la volontà dell'istituto di farlo valere per cui la stessa deve certamente ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione».

E quindi, considerando i trimestri per il versamento dei contributi, per quelli con scadenza dal quarto trimestre 2005 in poi, le note di iscrizione notificate il 12.1.2011 e 19.4.2011, avevano interrotto il termine prescrizionale.

Chiede, quindi, dichiararsi dovuti i contributi relativi al «quarto trimestre 2005, ed al primo e secondo trimestre 2006».

L'appellato, a sua volta, ha riproposto le eccezioni per vizi formali dell'avviso di addebito formulate col ricorso introduttivo e non esaminate dal primo giudice che non ha proceduto nemmeno alla qualificazione formale della domanda, che sul punto ha natura di opposizione agli atti esecutivi.

Premesso che l'opposizione è stata proposta nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., le questioni relative ai vizi di forma dell'AVA, riproposte dall'appellato sono comunque infondate.

1.1. È infondata innanzitutto l'eccezione relativa all'insistenza della notifica dell'avviso recapitato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Esaminando la documentazione prodotta da INPS a comprova della avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito, si rileva che questo risulta correttamente notificato alla data indicate dall'Istituto, posto che è stata depositata la

copia del relativo avviso di ricevimento, che reca stampigliato il numero della raccomandata, coincidente con quello indicato nella prima pagina dell'avviso di addebito, così che è possibile mettere in correlazione l'atto notificato con il relativo avviso di ricevimento.

L'avviso di ricevimento reca la firma del destinatario, e in assenza di specifiche contestazioni sul punto, la notifica deve ritenersi regolarmente eseguita.

L'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 al comma 1 prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo" e al comma 4: "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

1.2. È infondata poi l'eccezione relativa al mancato invio dell'avviso bonario.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, rubricato "Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali" stabilisce che: "1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore».

Nessuna norma ne prevede l'obbligatorietà dell'invio.

1.3. Altrettanto infondata è l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione.

Si osserva come il giudizio di opposizione ad avviso di addebito, non è un giudizio di impugnazione di atti amministrativi, bensì un giudizio di accertamento

della sussistenza del diritto fatto valere dall'INPS con l'avviso di addebito impugnato.

Nel giudizio che si svolge innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che è il giudice del rapporto, e non dell'atto, le ipotetiche violazioni o inosservanze del procedimento amministrativo attraverso cui viene gestito il rapporto obbligatorio, attesa la natura meramente ricognitiva del procedimento, non assumono alcuna rilevanza poiché esse non incidono sul rapporto, potendo esplicare effetti soltanto interni.

In ogni caso dall'avviso di addebito si evincono chiaramente i periodi per i quali vengono richiesti i contributi e la natura della contribuzione richiesta (IVS dovuti alla gestione commercianti)

1.4. È anche infondata l'eccezione relativa al mancato invito alla regolarizzazione contributiva.

Il D.M. 30.1.2015, all'art. 4, prevede l'invito alla regolarizzazione contributiva unicamente in riferimento al regime di rilascio del DURC e non certo, come nel caso in esame, che riguarda l'ipotesi di contributi dovuti alla gestione commercianti.

1.5. Infine, anche l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. 46/1999, formulata in riferimento all'art. 24 del medesimo decreto, è infondata.

L'art. 25, comma 1 lett. b) del d.lgs. 46/1999, dispone che «...I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza... b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».

Va qui richiamato l'art. 38 comma 12 d.l. 78/2010 sul quale, recentemente, la Corte Suprema (sentenza sezione lavoro 5963/2018) è intervenuta delineando i seguenti principi applicativi, già maturati nella precedente giurisprudenza consolidata:

a) la decadenza ha natura processuale e non sostanziale in quanto, tra le altre ragioni, la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, è « fornire all'ente un più agile

strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111/07), non già renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza»;

b) l'art. 38, comma 12 del d.l. 78/2010 è intervenuto prevedendo che le disposizioni dell'art. 25 non si applicano – limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati (come nel caso in esame) successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall'Ente creditore.

Nel caso in esame (cfr. fascicolo telematico primo grado prodotto dall'INPS) l'iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale è stata effettuata per il 2005, con raccomandata ricevuta il 12.1.2011 e, per il 2006, con atto raccomandata ricevuta il 19.4.2011.

L'avviso di addebito (equipollente all'iscrizione a ruolo) è stato formato il 21.12.2012 e, quindi, entro il 31.12.2012: da tanto discende che l'INPS non è incorso in alcuna decadenza.

1.6. L'appello proposto dall'INPS invece è fondato.

Secondo orientamento costante della Corte di Cassazione, infatti, «ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto» (v. Cass. n. 24054 del 25/11/2015).

Ora, poiché è pacifico che i contributi omessi per i quali l'INPS ha notificato l'avviso di addebito impugnato conseguono all'iscrizione dell'appellato alla gestione commercianti, la comunicazione di tale iscrizione d'ufficio, unitamente alla contestuale precisazione della analoga decorrenza dell'obbligo contributivo da essa scaturente, integra nel suo complesso una chiara manifestazione dell'intento dell'Istituto di esercitare il diritto contributivo scaturente dall'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. Né, peraltro, in senso contrario, può valorizzarsi la mancata indicazione dell'importo dovuto, poiché la contribuzione a titolo gestione commercianti è parametrata al reddito dell'impresa potendo, pertanto, il contribuente autonomamente quantificarla.

1.7. È fatto incontestato che l'appellato aveva donato la società ai figli con atto dell'8.5.2006 e di aver «presentato domanda di cancellazione dalla gestione

commercianti con effetto da tale data» e, da tale data, nulla era dovuto all'INPS (cfr. pagg. 11/12).

E, in effetti, l'INPS ha provveduto a sgravare le relative partite debitorie successive alla donazione.

Per il periodo precedente e fino alla date di cancellazione, rimane, quindi, da valutare la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio dell'odierno appellato alla gestione commercianti, tenendo conto dei periodi non coperti da prescrizione, per come indicato dall'INPS nell'atto di appello (pag. 4) e, quindi, per i contributi in scadenza dal 16 febbraio 2011 in poi (quarto trimestre 2005, primo e secondo trimestre 2006).

In punto di fatto si osserva che, nel ricorso introduttivo (pag. 3) è stato allegato che nel 2005 il ricorrente, socio della "Immobiliare Fortunato di Fortunato Concetto & C. s.n.c." aveva effettuato un'operazione immobiliare di compravendita, peraltro dal medesimo documentata con la «fattura nr. 1 del 17 febbraio 2005».

Inoltre, nel merito della pretesa contributiva, l'originario ricorrente nulla ha dedotto o eccepito se non di aver ceduto la quota ai figli e, di conseguenza, quindi di «non avere interessi nella società», da intendersi dopo la cessione (pag. 12 ricorso di primo grado).

La Cassazione - con riferimento alle società in nome collettivo - ha affermato il principio (Cass. ord. 6/4/2017, n. 8871) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 L. n. 45 del 1986, in tali società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto, (v. Cass. 18148/2017; 23267/2017).

La sostanziale mancanza di contestazione, nell'atto di opposizione, in ordine alla sussistenza dei requisiti giustificativi dell'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo anteriore alla cessione delle quote sociali ai figli, oltre all'omessa contestazione dei dati risultanti dalla dichiarazione fiscale indicata dall'ente previdenziale nella comunicazione di iscrizione, nonché l'ammissione del compimento di uno specifico atto di esercizio dell'attività aziendale

nell'anno 2005, basta a ritenere dimostrata la sussistenza del presupposto credito contributivo per il quarto trimestre 2005 e per il primo e secondo trimestre 2006, oltre somme aggiuntive maturate. Si rileva tuttavia che nessun credito risulta quantificato nell'avviso di addebito opposto per il secondo trimestre 2006.

2. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia sulla base del *decisum* (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della riforma la sentenza impugnata, dichiara dovuti all'Inps i contributi relativi al quarto trimestre 2005 e al primo trimestre 2006, oltre somme aggiuntive maturate; condanna l'appellato al pagamento in favore dell'INPS delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 1.312,00 e – quanto al presente grado – in euro 1.458,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 25.1.2024.

Il Giudice ausiliario estensore

dott. Giuseppe Agozzino

Il Presidente

dott.ssa Viviana Urso